

# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

Rag. Leonardo Di Turi

## Verbale N. 15 del 24.09.2020

Oggetto: **Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2020 – 2022.**

### **Premesso**

- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 25.02.2020, ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n.15 del 25.02.2020, ha approvato il “Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Parte finanziaria con attribuzione definitiva delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.23 del 29.06.2020, ha approvato il Rendiconto di gestione 2019 dal quale risulta un avanzo di amministrazione di €. 2.855.907,71;
- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.30 del 28.07.2020, ha approvato la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020 – 2022;

Il Revisore Unico prende visione della proposta di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.2020 e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

### **Normativa di riferimento**

L'art. 193 del TUEL prevede che:

1. “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, l'organo consigliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione di residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione di residui”.

Verificato che a seguito dell'emergenza Covid 19 la scadenza della verifica degli equilibri di bilancio è stata spostata al 30.09.2020

Preso atto che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipativi.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipativi.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

#### ***Analisi della documentazione***

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio di gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione, nel bilancio al 31/12/2019, di organismi partecipativi tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipativi hanno approvato i propri bilanci d'esercizio e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore Unico, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 l'ente ha deciso di mantenere l'importo iniziale.

### **Conclusione**

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 24/10/2020;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020/2022;

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Prende atto che, per quanto riguarda la situazione debitoria dell'Ente legata ai "Contenziosi PIP", l'Ente ha adempiuto con il versamento della IV rata a favore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia al saldo di quanto dovuto dall'accordo transattivo sottoscritto con gli espropriati delle aree PIP, chiudendo la posizione debitoria dell'Ente. In data 11.09.2020 è stato inoltre restituito il certificato azionario delle azioni Asco Holding, consegnato in esecuzione dell'atto di pegno perfezionato il 30.09.2019 a garanzia del credito vantato dagli espropriati nei confronti dell'Ente e inoltre è stato depositato presso il TAR del Veneto, l'atto di rinuncia a chiusura di ogni causa pendente nei confronti del comune di Farra di Soligo. Per quanto riguarda i versamenti degli assegnatari, fino al versamento della III rata (aprile 2020) l'Ente ha riscosso interamente gli importi dovuti; per quanto riguarda la IV rata la cui scadenza era il 30.06.2020, anche in considerazione della grave situazione economica in cui si sono trovate le aziende a seguito dell'emergenza epidemiologica, ad oggi, non risulta versato l'importo di € 165.012,30. Su richiesta delle stesse aziende, ha seguito di diffida di pagamento inviata dall'Ente, l'Amministrazione ha concesso, con deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 03.09.2020, la possibilità di pagamento entro il 30.09.2020 senza dar corso fino a tale data ad alcuna azione giudiziaria per il recupero delle somme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 24 settembre 2020

**L'Organo di Revisione**

F.to Rag. Leonardo Di Turi

